



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 14 DEL 02-08-2019

,lì 27-08-2019

Registro Generale n. 14

ORDINANZA

N. 14 DEL 02-08-2019

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: IDENTIFICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IN
RELAZIONE AL DISPOSTO EX ART. 1129 C. 5 DEL CODICE CIVILE.**

IL SINDACO

Sentita la necessita' di dare attuazione alla norma ex art. 1129/5° Codice Civile la cui previsione impone che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, sia affissa indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore;

Appurato che tale disposizione concorre a:

1. favorire le verifiche di competenza da parte degli enti preposti alle attività di controllo e pubblica sicurezza (favorire l'attività delle forze dell'ordine, etc.);
2. conoscere il referente per tutti i problemi che possono riguardare il condominio (eventi che possono danneggiare l'edificio, etc.);
3. esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica (favorire l'attività degli organi di soccorso come ambulanze e vigili del fuoco, etc.);
4. individuare eventuali responsabilità in caso di danni (per esempio nevicate invernali gli amministratori di condominio i responsabili della pulizia dei marciapiedi antistanti i diversi fabbricati, eventi che possono danneggiare i terzi o la cosa pubblica, etc.);

5. agevolare l'intervento della Protezione Civile;
6. pagamento delle imposte delle parti comuni, sanzioni ambientali e etc.. che determinano un rapporto diretto tra amministrazione comunale e amministratore condominiale (IMU parti comuni, sanzioni per la differenziata, etc...).

Atteso che l'applicazione di tale disposizione comporta costi irrilevanti per il condominio medesimo e che ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 507/93 è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e non necessita di nessuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 1159 del Codice Civile;

Vista la L. 220/2012;

Visto il D.lgs 18/8/2000 n° 267;

Vista la L. 689/1981;

Visto il R.D. 18/6/1931 n° 773 T.U.L.P.S.;

ORDINA

E' fatto obbligo, a far data dalla pubblicazione della presente con tempo 60 giorni per gli adempimenti conseguenti, ai complessi immobiliari organizzati in forma di condominio, di esporre sul luogo di accesso o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. Detta comunicazione deve essere altresì inoltrata al Comune dove sarà tenuto apposito archivio/registro. La comunicazione dovrà avvenire in forma telematica mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@boffaloraticino.it. La Polizia Locale e L'UTC sono incaricati di dare esecuzione alla presente ed effettuare in controlli circa il suo adempimento. **L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra sarà sanzionata a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art 16 della L. 24/11/1981 n° 689 mediante sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. La reiterata inosservanza sarà sanzionata a norma dell' 650 C.P.** Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Dalla residenza municipale, 1 Agosto 2019.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Sabina Doniselli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza SINDACO n.14 del 02-08-2019 BOFFALORA SOPRA TICINO

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019
Lì 27-08-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Alberto Lavatelli

Copia conforme all'originale.
Lì